

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

101.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIACOMO ROSINI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3400)	3
ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i>	3, 10, 16, 19, 21
ANTONI VARESE	18
BELLOCCHIO ANTONIO	19
COLUCCI FRANCESCO	18
DARDINI SERGIO	16
PATRIA RENZO, <i>Relatore</i>	9, 19
PIRO FRANCO	19
ROSSI DI MONTELERA LUIGI	17
RUBINACCI GIUSEPPE	10, 17
RUSSO FERDINANDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	10
Votazione segreta:	
ROSINI GIACOMO, <i>Presidente</i>	21

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

RENATO RAVASIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Ianniello sostituisce l'onorevole Martarese.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Comunico che, in data 16 dicembre 1986, ci è pervenuto, dalla Commissione bilancio, il seguente parere:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti e articoli aggiuntivi 1. 1, 1. 2, 1. 3, 3. 1, 4. 02, 4. 03, 4. 04, 4. 08, sulla seconda parte dell'emendamento 5. 1, sugli emendamenti e articoli aggiuntivi 7. 1, 7. 01, 7. 02, 10. 01, 11. 01, 11. 02, 11. 06, 11. 07, 11. 011, 11. 015, 11. 016, e

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 11. 017 a condizione che, al secondo comma, dopo le parole: « a domanda », siano aggiunte le

seguenti: « e qualora ci siano posti di organico vacanti » e

PARERE FAVOREVOLE

su tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi e sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo 5. 01.

La medesima Commissione, in data 27 gennaio, ha poi espresso il seguente parere sugli articoli aggiuntivi trasmessi successivamente:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

« si ritiene preferibile, in relazione all'articolo aggiuntivo 11. 8-bis, che la formula di copertura adottata all'articolo aggiuntivo 11. 8-ter, sia sostituita dalla seguente: « All'onere derivante dalla corresponsione del compenso di cui all'articolo precedente si provvede con le maggiori entrate conseguenti al presente articolo ».

Comunico inoltre che la Commissione affari costituzionali, in data 18 dicembre 1986, ha espresso il seguente parere:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti e articoli aggiuntivi Alpini 7.1 (in quanto generico nell'espressione « avanzamento di carriera »), 11. 015 del relatore (in quanto non tiene conto del principio del concorso pubblico) e Alpini 11. 07 (in quanto concerne materia riservata alla contrazione);

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 11. 010 del relatore, a condizione che sia conservata la

presenza del direttore generale dei Monopoli e sia mantenuto uno scarto corrispondente a quello attuale tra la situazione numerica degli ispettori generali e quella dei direttori generali;

PARERE FAVOREVOLE

su tutti gli altri emendamenti e articoli aggiuntivi trasmessi dalla Commissione di merito.

Faccio presente, pertanto, che, dopo l'espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni I e V sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi ad esse trasmessi, si deve ora passare all'esame degli articoli del provvedimento nel testo del Comitato ristretto che, a seguito dell'inserimento degli emendamenti ed articoli aggiuntivi su cui le stesse Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole, risultano del seguente tenore:

ART. 1.

Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.

Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato l'anzianità di servizio anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei precedenti commi possono essere utilizzati anche nel ciclo produttivo.

ART. 2.

I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profili professionali di agente di collaborazione o di commesso capo, che maturino almeno cinque anni di anzianità in uno dei profili anzidetti o

nelle corrispondenti qualifiche dei precedenti ordinamenti e almeno quindici anni di servizio nell'Amministrazione, sono inquadrati nella IV qualifica funzionale profilo di agente verifikatore, previo corso di qualificazione con esame finale, nell'ambito delle disponibilità di organico.

ART. 3.

I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profilo professionale di agente di collaborazione, assunti o pervenuti al profilo anzidetto mediante concorsi, pubblici o interni, nel cui programma d'esame era prevista la prova di dattilografia, sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di assistente, a decorrere dalla data della nomina e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1983.

ART. 4.

Le posizioni soprannumerarie determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato — IV qualifica funzionale —, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, sono riassorbite in ragione del 70 per cento delle vacanze che si verificano a qualunque titolo nella consistenza numerica del profilo stesso.

ART. 4-bis.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profilo di Operatore professionale, l'anzianità richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta da quattro a tre anni nei confronti dei dipendenti della IV qualifica funzionale con profilo professionale di Assistente.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla VI qualifica funzionale, profili professionali di Collaboratore, Collaboratore tecnico e Collaboratore interprete bilingue, l'anzianità ri-

chiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta da cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di Operatore professionale.

ART. 4-ter.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profili professionali di Collaboratore interprete bilingue, l'anzianità richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta, rispettivamente, a tre anni nei confronti dei dipendenti della IV qualifica funzionale con profilo di Assistente e da cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di Operatore professionale.

ART. 5.

Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, è riconosciuto, a domanda, sentita la Commissione nazionale paritetica di cui all'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui all'articolo 115 della predetta legge, salvo che gli interessati non conseguano l'inquadramento a qualifica superiore ai sensi degli articoli 101 e 103 della legge medesima.

ART. 5-bis.

All'articolo 115 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma le parole « nel profilo professionale omogeneo » sono sostituite con le parole « in un profilo professionale »;

nel terzo comma le parole « durata superiore a 6 mesi » sono sostituite con le parole « durata superiore a 12 mesi ».

ART. 5-ter.

L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è sostituito dal seguente:

« Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte.

Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 2 ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi già espletati.

ART. 6.

L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che risultino definiti con la nomina dei vincitori da non oltre i due anni antecedenti la data del 28 aprile 1984 di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.

ART. 7.

Al personale interessato agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano il primo ed il secondo comma dell'articolo 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 8.

Il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce ed il giorno 17 quello dello stipendio relativo allo stesso mese nonché della tredicesima mensilità, in conformità a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro.

Qualora il giorno 25 del mese ed il giorno 17 del mese di dicembre siano festivi o non lavorativi l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

ART. 9.

Ai fini della corresponsione dei trattamenti economici derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 321.

ART. 10.

All'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti ».

ART. 11.

Il personale stagionale assunto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, nell'anno di entrata in vigore della presente legge nonché nei cinque anni immediatamente precedenti, per la lavorazione del tabacco in foglia o per i lavori delle saline, è inquadrato, con le

modalità e nei limiti stabiliti dai commi successivi nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposite graduatorie da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro delle finanze sono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie medesime. Tali criteri devono tenere conto dell'età, dello stato di famiglia e dei periodi lavorativi complessivamente prestati come stagionali negli anni su indicati, nonché prevedere detrazioni di punteggio per i titolari di pensione di vecchiaia (V.O.) o di invalidità (I.O.).

L'inquadramento è attuato mediante nomina in prova nella qualifica funzionale e profilo professionale che competono in relazione all'attività lavorativa svolta dagli interessati nell'ultimo periodo di occupazione in uno degli organi delle seguenti direzioni compartimentali o saline, per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

a) direzione compartimentale coltivazione tabacchi di Cava dei Tirreni (agenzia locale) posti n. 7;

b) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona (agenzia di Carpanè) posti n. 4;

c) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma (agenzia di Pontecorvo) posti n. 3;

d) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce: agenzie di Capo di Leuca (Lucugnano) e di Lecce (Spongano). Magazzini di Galatina e Maglie n. 236;

e) salina di Margherita di Savoia posti n. 8;

f) salina di Cagliari (reparto Carloforte) posti n. 1.

Nell'ambito della direzione compartimentale di Lecce i posti destinati all'inquadramento sono attribuiti nell'arco di 3 anni, nella misura di 83 per ognuno dei primi due anni e di 70 per il terzo anno,

umentati in ciascuno degli anni sopra considerati dei posti conseguenti a vacanze per cessazioni di servizio determinatesi, presso gli organi della citata direzione, nel profilo di agente qualificato di produzione.

In ciascuno degli anni interessati, nella predetta sede di Lecce, i posti non attribuiti per inquadramento sono utilizzati con l'assunzione, come stagionali, a turno di nominativi compresi nella prevista graduatoria, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Dopo completati gli inquadramenti di cui alla presente legge di Stato non può più procedere ad assunzioni di mano d'opera stagionale ai sensi dell'articolo 2 della richiamata legge n. 265 del 1955.

ART. 11-bis.

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo, a seguito di accertamento medico-collegiale da effettuarsi presso le unità sanitarie locali, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le disponibilità organiche, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie del profilo rivestito nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

Qualora l'infermità sia tale da non consentire proficuo impiego nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza l'interessato può essere utilizzato, a domanda, e qualora ci siano posti di organico vacanti, nella qualifica funzionale inferiore.

Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

ART. 11-ter.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato di coordinamento, articolato in tre Sezioni, è composto dal direttore del Servizio che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della Guardia di finanza scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal Comando generale della Guardia di finanza nonché dai direttori generali del Ministero delle finanze e da quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ciascuna Sezione svolge i compiti e le funzioni previsti dal successivo quarto comma nell'ambito di settori organici di materie stabili annualmente dal direttore del Servizio ed è composta dal direttore del Servizio che la presiede, da sei ispettori e dall'ufficiale della Guardia di finanza nonché da cinque direttori generali con specifica competenza nelle materie comprese in uno dei predetti settori organici ».

Nel terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole « del Ministero delle finanze ».

ART. 11-quater.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di effettuare a proprie spese la consegna dei tabacchi lavorati al domicilio delle rivendite delle isole di Lampedusa, Linosa, Ustica, Ponza e Ventotene sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Al quinto comma dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole « delle isole di Lipari e la Maddalena » vanno sostituite con le parole « già aggregate ai Magazzini vendita di Lipari e La Maddalena ».

Il rivenditore, il quale, prima della entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, abbia fatto pervenire all'Ispektorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, può chiedere nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro *una tantum* corrisposta ai sensi dell'articolo 12 — secondo comma — della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

ART. 11-*quinquies*.

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole « direttamente esercitati » sono sostituite dalle parole « esercitati in regime di esclusiva ».

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è sostituito dal seguente:

« Su designazione del Ministro delle finanze, funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato possono essere chiamati, in rappresentanza della predetta Amministrazione, a far parte degli Organi sociali dell'A.T.I. S.p.A., e delle Società dalla stessa partecipate, con esclusione delle cariche di Presidente e di Amministratore delegato ».

ART. 11-*sexies*.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari di concessione in vigore, nonché titolari di locazioni alla data della presente legge, gli alloggi di sua proprietà con esclusione di quelli destinati ai dipendenti che ai sensi delle

disposizioni contenute negli articoli 44, 64 e 76 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione medesima approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o stabilimento.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente comma viene determinato dal competente Ufficio tecnico erariale e viene corrisposto secondo le modalità di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

3. Ai fini di cui sopra, i concessionari dovranno prestare istanza di acquisto all'Amministrazione dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il ricavato della vendita sarà prioritariamente portato, man mano che affluiranno i relativi importi, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1987, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato alla ristrutturazione e all'acquisto di immobili e alla costruzione di fabbricati siti nel comune o nella provincia ove siano avvenute le alienazioni.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, si applicano anche agli alloggi dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. Dall'applicazione del comma 1 sono esclusi coloro i quali abbiano ottenuto l'erogazione di contributi dello Stato o di enti pubblici per l'acquisto di immobili siti nel territorio nazionale e i componenti del cui nucleo familiare abbiano beneficiato della suddetta erogazione.

7. Il comma 1 non si applica, altresì, a coloro i quali siano proprietari o i componenti del cui nucleo familiare siano proprietari di immobili siti nel territorio nazionale.

8. Non può essere considerata causa di risoluzione del rapporto di locazione la rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 11-septies.

Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, la raccolta del gioco del lotto è affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della citata legge e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 494, ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando non sarà stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguirà ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni.

Il concessionario è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione è ridotta a un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più concessionari e per importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Il concessionario è tenuto, altresì, a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200 mila annue.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in relazione all'articolo 13 della citata legge n. 528, la disciplina e le modalità di attuazione delle precedenti disposizioni.

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.460

milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.820 milioni per l'anno 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla voce "Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato" ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Vorrei rendere noto alla Commissione che il Comitato ristretto ha concordato di presentare, per facilità di lettura, un nuovo testo, nel quale sono stati già incorporati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi, sui quali, ovviamente, le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole: gli emendamenti Piro 3. 2, relatore 3. 3 e Bianchi di Lavagna 3. 4; l'articolo aggiuntivo Dardini 4. 01, con l'assorbimento degli articoli aggiuntivi Piro 4. 05 e Bianchi di Lavagna 4. 06; gli articoli aggiuntivi del relatore 4. 07, Dardini 5. 01, prima parte, con assorbimento dell'articolo aggiuntivo del relatore 5. 03, Dardini 5. 2, Bianchi di Lavagna 11. 07, del relatore 11. 09, 11. 012, 11. 013 (riformulato) e l'emendamento del Governo 12. 1.

Quanto ai restanti emendamenti e articoli aggiuntivi, quelli sui quali, cioè, le Commissioni I e V hanno espresso parere contrario, essi sono stati quasi tutti ritirati: ciò hanno fatto, per la precisione, i presentatori che facevano parte del Comitato ristretto; ovviamente, invito anche gli altri presentatori degli emendamenti a fare altrettanto oggi, considerando che essi, per le note ragioni procedurali, non potranno essere approvati, a pena di immediato trasferimento del testo in sede referente.

Comunico, poi, che ho ritirato, per motivi di merito, gli articoli aggiuntivi 11. 010, 11. 018-bis, ter e quater, sui quali pure le Commissioni I e V si erano

esprese favorevolmente, presentando un nuovo testo dell'articolo aggiuntivo 11. 018-bis e un nuovo articolo aggiuntivo 11. 019, anch'essi già incorporati nel nuovo testo.

Vorrei, a questo punto, dare atto ai colleghi del proficuo lavoro svolto dalla Commissione e dal Comitato ristretto, che hanno dato luogo ad audizioni e ad incontri con le diverse parti politiche, superando notevoli difficoltà, e rinunciando anche a molti emendamenti. Nel corso della seduta del Comitato ristretto, svoltesi ieri, che si è protratta fino alla tarda serata, si è giunti, come è ormai noto, alla riformulazione degli articoli.

Fra gli elementi più qualificanti del provvedimento figurano norme volte a tamponare il vuoto attuale dei punti di raccolta del lotto, in attesa dell'approvazione della normativa organica in materia, recata dal disegno di legge n. 1634, che interviene sulla disciplina attinente agli strumenti da adottare per realizzare la riforma introdotta nel 1982 con la legge n. 528.

Il Comitato ristretto si è pure trovato d'accordo con coloro che hanno chiesto che sia consentito al direttore dei monopoli e ad altri direttori generali del Ministero delle finanze di far parte della SE-CIT e ha introdotto anche una normativa che consente la vendita di parte del patrimonio disponibile dell'amministrazione dei monopoli a determinate condizioni.

Nel sollecitare pertanto la rapida approvazione di questo articolato, ringrazio tutti i colleghi che, con la collaborazione fornita, hanno messo la Commissione in condizione di approdare ad un risultato così importante.

GIUSEPPE RUBINACCI. Vorrei semplicemente dichiarare che concordo con le osservazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Come è stato già detto, alcuni emendamenti non sono stati incorporati nel testo del Comitato ristretto, ma non risultano finora ritirati; mi riferisco agli emendamenti e articoli aggiuntivi

Bianchi di Lavagna 1. 3, 4. 03, 7. 02, 11. 02 e Alpini 7. 1 e 11. 06. Non essendo in questo momento presenti gli onorevoli Bianchi di Lavagna e Alpini, si intende che abbiano rinunciato alla loro votazione.

FERDINANDO RUSSO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore e tutti i componenti il Comitato ristretto per il lavoro svolto. Vero è che restano aperti taluni problemi di copertura finanziaria, ma essi, in sede di rinnovamento contrattuale, saranno nuovamente esaminati con la dovuta attenzione.

Desidero esprimere soddisfazione per la conclusione raggiunta su questo testo, che ha portato a risolvere anche il problema transitorio del gioco del lotto, che preoccupava molto l'amministrazione.

Ovviamente, il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti e agli articoli aggiuntivi inseriti nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Ricordo ancora una volta che nell'articolo 3 sono stati già incorporati gli emendamenti Piro 3. 2, Patria 3. 3 e Bianchi di Lavagna 3. 4, mentre nell'articolo 12 è stato già incorporato l'emendamento del Governo 12. 1.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati altri emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.

Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già maturato l'anzianità di servizio anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei precedenti commi possono essere utilizzati anche nel ciclo produttivo.

(È approvato).

ART. 2.

I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profili professionali di agente di collaborazione o di commesso capo, che maturino almeno cinque anni di anzianità in uno dei profili anzidetti o nelle corrispondenti qualifiche dei precedenti ordinamenti e almeno quindici anni di servizio nell'Amministrazione, sono inquadrati nella IV qualifica funzionale profilo di agente verificatore, previo corso di qualificazione con esame finale, nell'ambito delle disponibilità di organico.

(È approvato).

ART. 3.

I dipendenti inquadrati nella III qualifica funzionale, profilo professionale di agente di collaborazione, assunti o pervenuti al profilo anzidetto mediante concorsi, pubblici o interni, nel cui programma d'esame era prevista la prova di dattilografia, sono reinquadrati nella IV qualifica funzionale, profilo professionale di assistente, a decorrere dalla data della nomina e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1983.

(È approvato).

ART. 4.

Le posizioni soprannumerarie determinatesi nel profilo professionale di agente qualificato — IV qualifica funzionale —, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, sono riassorbite in ragione

del 70 per cento delle vacanze che si verificano a qualunque titolo nella consistenza numerica del profilo stesso.

(È approvato).

ART. 4-bis.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla V qualifica funzionale, profilo di Operatore professionale, l'anzianità richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta da quattro a tre anni nei confronti dei dipendenti della IV qualifica funzionale con profilo professionale di Assistente.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il passaggio alla VI qualifica funzionale, profili professionali di Collaboratore, Collaboratore tecnico e Collaboratore interprete bilingue, l'anzianità richiesta dall'articolo 112 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ridotta da cinque a quattro anni nei confronti dei dipendenti della V qualifica funzionale con profilo di Operatore professionale.

(È approvato).

ART. 5.

Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia esercitato le funzioni di qualifica funzionale superiore, sulla base di documentazione dell'Amministrazione avente data certa ed antecedente all'esplicazione delle funzioni stesse, è riconosciuto, a domanda, sentita la Commissione nazionale paritetica di cui all'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'intero periodo di esercizio di tali funzioni, ma comunque da data non anteriore al 13 luglio 1980, il trattamento economico di cui all'articolo 115 della predetta legge, salvo che gli interessati non conseguano l'inquadramento a qualifica superiore ai sensi degli articoli 101 e 103 della legge medesima.

(È approvato).

ART. 5-bis.

All'articolo 115 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma le parole « nel profilo professionale omogeneo » sono sostituite con le parole « in un profilo professionale »;

nel terzo comma le parole « durata superiore a 6 mesi » sono sostituite con le parole « durata superiore a 12 mesi ».

(È approvato).

ART. 5-ter.

L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è sostituito dal seguente:

« Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte.

Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 2 ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi espletati.

(È approvato).

ART. 6.

L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che risultino definiti con la nomina dei vincitori da non oltre i due anni antecedenti la data del 28 aprile 1984 di pub-

blicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91.

(È approvato).

ART. 7.

Al personale interessato agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, si applicano il primo ed il secondo comma dell'articolo 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(È approvato).

ART. 8.

Il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce ed il giorno 17 dicembre quello dello stipendio relativo allo stesso mese nonché della tredicesima mensilità, in conformità a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro.

Qualora il giorno 25 del mese ed il giorno 17 del mese di dicembre siano festivi o non lavorativi l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti è anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

(È approvato).

ART. 9.

Ai fini della corresponsione dei trattamenti economici derivanti dall'attuazione della presente legge, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(È approvato).

ART. 10.

All'articolo 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Le decisioni della Commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti ».

(È approvato).

ART. 11.

Il personale stagionale assunto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, nell'anno di entrata in vigore della presente legge nonché nei cinque anni immediatamente precedenti, per la lavorazione del tabacco in foglia o per i lavori delle saline, è inquadrato, con le modalità e nei limiti stabiliti dai commi successivi nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposite graduatorie da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro delle finanze sono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie medesime. Tali criteri devono tenere conto dell'età, dello stato di famiglia e dei periodi lavorativi complessivamente prestati come stagionali negli anni su indicati, nonché prevedere detrazioni di punteggio per i titolari di pensione di vecchiaia (V.O.) o di invalidità (I.O.).

L'inquadramento è attuato mediante nomina in prova nella qualifica funzione e profilo professionale che competono in relazione all'attività lavorativa svolta dagli interessati nell'ultimo periodo di occupazione in uno degli organi delle seguenti direzioni compartimentali o saline, per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

a) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni (agenzia locale) posti n. 7;

b) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona (agenzia di Carpané) posti n. 4;

c) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma (agenzia di Pontecorvo) posti n. 3;

d) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce: agenzie di Capo di Leuca (Lucugnano) e di Lecce (Spongano). Magazzini di Galatina e Maglie posti n. 236;

e) salina di Margherita di Savoia posti n. 8;

f) salina di Cagliari (reparto Carloforte) posti n. 1.

Nell'ambito della direzione compartimentale di Lecce i posti destinati all'inquadramento sono attribuiti nell'arco di 3 anni, nella misura di 83 per ognuno dei primi due anni e di 70 per il terzo anno, aumentati in ciascuno degli anni sopra considerati dei posti conseguenti a vacanze per cessazioni di servizio determinatesi, presso gli organi della citata direzione, nel profilo di agente qualificato di produzione.

In ciascuno degli anni interessati, nella predetta per inquadramento sono utilizzati con l'assunzione, come stagionali, a turno di nominativi compresi nella prevista graduatoria, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Dopo completati gli inquadramenti di cui alla presente legge di Stato non può più procedere ad assunzioni di mano d'opera stagionale ai sensi dell'articolo 2 della richiamata legge n. 265 del 1955.

(È approvato).

ART. 11-bis.

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo, a seguito di accertamento medico-collegiale da effettuarsi presso le unità sanitarie locali, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'Amministrazione

non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di avere esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le disponibilità organiche, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie del profilo rivestito nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

Qualora l'infermità sia tale da non consentire proficuo impiego nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza l'interessato può essere utilizzato, a domanda, e qualora ci siano posti di organico vacanti, nella qualifica funzionale inferiore.

Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

(È approvato).

ART. 11-ter.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato di coordinamento, articolato in tre Sezioni, è composto dal direttore del Servizio che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della Guardia di finanza scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal Comando generale della Guardia di finanza nonché dai direttori generali del Ministero delle finanze e da quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Ciascuna Sezione svolge i compiti e le funzioni previsti dal successivo quarto comma nell'ambito di settori organici di materie stabiliti annualmente dal direttore del Servizio ed è composta dal direttore del Servizio che la presiede, da sei ispettori e dall'ufficiale della Guardia di finanza nonché da cinque direttori generali con specifica competenza nelle materie comprese in uno dei predetti settori organici ».

Nel terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1980 n. 146 sono sopprese le parole « del Ministero delle finanze ».

(È approvato).

ART. 11-quater.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di effettuare a proprie spese la consegna dei tabacchi lavorati al domicilio delle rivendite delle isole di Lampedusa, Linosa, Ustica, Ponza e Ventotene sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Al quinto comma dell'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 le parole « delle isole di Lipari e la Maddalena » vanno sostituite con le parole « già aggregate ai Magazzini vendita di Lipari e La Maddalena ».

Il rivenditore il quale, prima della entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25, abbia fatto pervenire all'Ispettorato Compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge per i contratti scaduti anteriormente, all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, può chiedere nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro *una tantum* corrisposta ai sensi dell'articolo 12 - secondo comma - della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

(È approvato).

ART. 11-quinquies.

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, le parole « direttamente esercitati » sono sostituite

dalle parole « esercitati in regime di esclusiva ».

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è sostituito dal seguente:

« Su designazione del Ministro delle finanze, funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato possono essere chiamati, in rappresentanza della predetta Amministrazione, a far parte degli Organi sociali dell'A.T.I. S.p.A., e delle Società dalla stessa partecipate, con esclusione delle cariche di Presidente e di Amministratore delegato ».

(È approvato).

ART. 11-*sexies*.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari di concessione alla data della presente legge, gli alloggi di sua proprietà con esclusione di quelli destinati ai dipendenti che ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 44, 64 e 76 dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione medesima approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928, hanno l'obbligo di abitare nella sede dell'opificio o stabilimento.

2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente comma viene determinato dal competente Ufficio tecnico erariale e viene corrisposto secondo le modalità di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.

3. Ai fini di cui sopra, i concessionari dovranno presentare istanza di acquisto all'Amministrazione dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il ricavato della vendita sarà prioritariamente portato, man mano che affluiranno i relativi importi, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, in aumento dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei mono-

poli di Stato, destinato alla ristrutturazione e all'acquisto di immobili e alla costruzione di fabbricati siti nel comune o nella provincia ove siano avvenute le alienazioni.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, si applicano anche agli alloggi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

6. Dall'applicazione del comma 1 sono esclusi coloro i quali abbiano ottenuto l'erogazione di contributi dello Stato o di enti pubblici per l'acquisto di immobili siti nel territorio nazionale e i componenti del nucleo familiare abbiano beneficiato della suddetta erogazione.

7. Il comma 1 non si applica, altresì, a coloro i quali siano proprietari o i componenti del cui nucleo familiare siano proprietari di immobili siti nel territorio nazionale.

8. Non può essere considerata causa di risoluzione del rapporto di locazione la rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 11-*septies*.

Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, la raccolta del gioco del lotto è affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della citata legge e dell'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 494, ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi alimentari di monopolio che ne facciano richiesta entro il mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando non sarà stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguirà ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 973 e successive modificazioni.

Il concessionario è tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa.

La misura di detta cauzione è ridotta a un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidamente da più concessionari e per importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo il predetto primo importo sarà commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Il concessionario è tenuto, altresì, a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200 mila annue.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in realzione all'articolo 13 della citata legge n. 528, la disciplina e le modalità di attuazione delle precedenti disposizioni.

(È approvato).

ART. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.460 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.820 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla voce "Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SERGIO DARDINI. Desidero dare atto all'Amministrazione dei monopoli degli sforzi compiuti per migliorare la propria attività e la propria immagine, pur tra oggettive difficoltà.

Voglio richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità che la Commissione affronti al più presto due problemi. Il primo è quello riguardante la produzione e la commercializzazione del sale, soprattutto con riferimento alla situazione che si sta determinando nelle saline, in particolare quelle di Volterra. Ci troviamo in una situazione nella quale si è attuata solo una timida apertura dei rapporti con le organizzazioni sindacali; non siamo, cioè, ancora entrati nel vivo di una questione che merita invece di essere affrontata con urgenza.

Il secondo problema riguarda l'ATI, che occorre rapidamente porre alle dirette dipendenze dell'Amministrazione dei monopoli.

Giungiamo ad approvare questo provvedimento, a tre anni di distanza dall'accordo (del 9 febbraio 1984) con le organizzazioni sindacali, inserendo modifiche che si verificano al contratto per il periodo luglio 1982-luglio 1985, quindi con un ritardo ingiustificabile. Il disegno di legge interviene su un contratto ormai scaduto da due anni e nella prospettiva del nuovo contratto. Sotto questo profilo, non posso che ripetere le osservazioni critiche avanzate in varie occasioni nei confronti del comportamento del Governo.

Tuttavia, il giudizio del gruppo comunista sul testo formulato dal Comitato ristretto e approvato dalla Commissione è positivo. Il testo attuale è infatti profondamente innovativo rispetto all'originario disegno di legge. È vero — e lo abbiamo rilevato — che alcuni emendamenti hanno ricevuto un parere contrario dalle Commissioni I e V, ma — si tratta di un punto decisivo — ciò non ha impedito di apportare alcune modifiche che riteniamo importanti anche ai fini della stipulazione del nuovo contratto di lavoro.

Si è, infatti, ridotta di un anno l'anzianità richiesta per i concorsi, considerata uno dei punti qualificanti delle rivendicazioni dei lavoratori.

Si è proceduto poi ad un miglioramento per ciò che riguarda l'accesso rispetto al profilo professionale.

Si è attuata una apertura della disponibilità di assunzione per gli idonei a concorsi, secondo la graduatoria che viene ad essere valida per due anni.

Si sono, poi, introdotte norme importanti per la permanenza in servizio dei dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei. Inoltre, è stata prevista la possibilità, per i titolari di rivendite di generi di monopolio, di subentrare nella gestione di ricevitorie del lotto.

Si sono dettate norme per la vendita di alloggi di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli, a condizione di salvaguardare concessionari e locatori, compresi anche i pensionati, impedendo al tempo stesso ogni possibilità di sfratto per chi non può accedere all'acquisto dell'abitazione stessa.

Non è stato possibile, per i motivi che ho richiamato, intervenire sull'articolo 1 per quanto riguarda le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali e da vari consigli di fabbrica per la decorrenza delle norme di carattere economico. Prendiamo atto — lo sottolineiamo — dell'impegno assunto qui dall'onorevole sottosegretario, a nome del Governo, circa il peso che le questioni avanzate dovranno avere nel prossimo contratto di lavoro. È un impegno importante che tutti noi dovremo tenere presente, perché non dobbiamo dimenticare che si è trattato di una questione fondamentale dei lavoratori al Governo affinché rispettasse le intese raggiunte nel quadro dell'accordo sul pubblico impiego.

Anche noi vogliamo ribadire tale impegno, assicurando il nostro intervento nei confronti del Governo, affinché esso ne rispetti i termini. Prendiamo poi atto del contributo notevole fornito dalle organizzazioni intervenute alle audizioni, dalle lettere e dagli interventi dei consigli di fabbrica delle varie aziende di manifattura. Per parte nostra, riteniamo di aver fornito un contributo positivo con la presentazione degli emendamenti e con tutto l'apporto dato nel corso dei lavori del Comitato ristretto.

Per queste ragioni, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

GIUSEPPE RUBINACCI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sul disegno di legge al nostro esame ed esprimo un ringraziamento ai colleghi che hanno partecipato ai lavori del Comitato ristretto, a cui la parte politica che rappresento non è potuta intervenire per l'assenza dovuta a motivi di salute, del nostro commissario che seguiva il provvedimento. Do atto al Comitato ristretto di aver saputo conciliare le varie difficoltà che si erano create intorno al problema. Finalmente si può dire che (dopo tre anni) abbiamo raggiunto un punto di incontro soddisfacente, anche se vi è ancora molto da fare, come è stato anche rilevato dal collega Dardini, soprattutto per quanto riguarda i problemi relativi alla produzione e alla commercializzazione del sale.

Sono convinto che il Governo manterrà fede agli impegni assunti oggi dinanzi alla Commissione, recependo i miglioramenti previsti.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. A nome del gruppo della democrazia cristiana esprimo soddisfazione perché, dopo così lungo tempo, si giunge alla conclusione di questo delicato capitolo legislativo.

Ringrazio il relatore per lo sforzo compiuto anche in seno al Comitato ristretto per trovare una soluzione alla complessa materia in discussione, dimostrando, tra l'altro, equità ed obiettività. Al relatore va, naturalmente, il merito del raggiungimento di questo importante obiettivo, che vede concordi tutte le parti politiche.

Per quanto riguarda, in particolare, il contratto del personale dei monopoli, dobbiamo innanzitutto rilevare che sono state recepite nel nuovo testo quelle norme che mancavano nel disegno di legge originario, ovviamente in tutti i casi in cui è stato possibile ottenere il consenso dei ministeri competenti.

È stata peraltro trovata — e questo è per noi motivo di grande soddisfazione — una soluzione, sia pure « tampone », per la raccolta del gioco del lotto ed è stata data una risposta positiva all'aspettativa

del personale in relazione all'acquisto della casa. Anche questo è da noi ritenuto un risultato degno di nota. Altrettanto rilevante è l'obiettivo raggiunto per il potenziamento del ruolo di un importante organismo, il SECIT, con la creazione di apposite sezioni.

Rimangono certamente aperte alcune questioni, che potranno essere esaminate in altre sedi: assicuro che il gruppo della democrazia cristiana se ne farà carico, non mancando, nelle circostanze opportune, di affrontare quegli aspetti per i quali non è stato possibile ottenere ancora il consenso ministeriale.

FRANCESCO COLUCCI. Ringrazio il relatore ed i membri del Comitato ristretto per l'impegno profuso e per l'encomiabile lavoro svolto, che ci ha consentito oggi di approvare un testo che rispecchia le esigenze dell'Amministrazione dei monopoli e degli stessi lavoratori, che sono parte fondamentale di questa importante azienda. Siamo venuti incontro — come è stato sottolineato anche dai colleghi che mi hanno preceduto — ad una serie di esigenze, in particolare a quelle dei lavoratori del lotto, i quali recentemente si sono posti in agitazione, con posizioni rigide nei riguardi dell'Amministrazione finanziaria e dello stesso Governo. L'intesa intervenuta tra le organizzazioni dei lavoratori ed il Ministero delle finanze è stata recepita in massima parte dal nostro provvedimento proprio con l'articolo 11-septies.

A proposito del lotto, in particolare, preannuncio che chiederemo un impegno da parte del Governo, affinché si proceda con la massima rapidità all'approvazione del disegno di legge n. 1634, che ormai da molto tempo è all'esame di questa Commissione e per il quale il Governo ha ritirato l'assenso alla prosecuzione dei lavori in sede legislativa. Ciò ha comportato il procrastinarsi di una situazione che non trova uno sbocco definitivo. Auspico, pertanto, che il Governo possa rivedere la propria posizione in merito ad un importante obiettivo, che era uno dei presupposti della legge n. 528.

Altri problemi rimangono comunque aperti, in modo particolare per quanto concerne il SECIT. L'onorevole Piro ha spesso sollecitato questo argomento, sottoponendolo all'esame della nostra Commissione; desidero sottolineare l'impegno che da parte del gruppo socialista — dell'onorevole Piro in prima persona — è stato assunto per quanto concerne questo importante settore dell'Amministrazione finanziaria. Non abbiamo voluto frapporre ostacoli al provvedimento che stiamo per approvare, anche perché è collocabile in questo contesto l'articolo 11-ter, testé approvato, riguardante appunto una diversa articolazione del SECIT. Riteniamo, però, che il Governo debba darci una risposta a proposito dell'utilizzazione che si intende fare dei funzionari di questo importante settore, che hanno compiuto una precisa scelta e si sono posti al servizio dell'Amministrazione. Si tratta di modifiche rilevanti, che servono per mettere a profitto l'esperienza realizzata da questi funzionari e, soprattutto, il loro impegno. Sul SECIT, occorre che la Camera — e questa Commissione in modo particolare — sia messa nelle condizioni di conoscere gli intendimenti ed i programmi del Governo e di sapere se questo ufficio abbia risposto e risponda ai principi che furono alla base della sua istituzione: mi riferisco alla lotta all'evasione fiscale. Sono elementi che bisogna conoscere per dare un giudizio più obiettivo e per essere nella condizione di riesaminare la materia.

I colleghi hanno ricordato anche altre importanti innovazioni che sono state apportate al testo originario, quale quella dell'alienazione degli immobili dell'Amministrazione. Come ha sottolineato il rappresentante del Governo, tutti questi elementi concorrono a far sì che questo ramo del Parlamento possa licenziare un provvedimento che tuteli gli interessi dell'Amministrazione e dei lavoratori e che ponga l'Amministrazione stessa nelle condizioni di poter operare nei settori di propria competenza.

VARESE ANTONI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento, vorrei svolgere alcune rapide osservazioni. In primo luogo, dopo le modifiche introdotte, ritengo che occorra cambiare il titolo del disegno di legge.

In secondo luogo, vorrei esprimere il personale rammarico per il fatto che il contenuto del provvedimento sia stato esteso a questioni estranee, come quella del SECIT. Su tale questione vi è stata una certa disputa e si sono confrontate opinioni diverse. A differenza del giudizio espresso da altri, a me sembra che la conclusione cui si è giunti non sia certamente soddisfacente per quanto concerne il SECIT. Per questo motivo, ritengo che la questione debba essere messa all'ordine del giorno dei lavori della Commissione proprio perché, dopo la recente integrazione dei « superispettori » da parte del Ministero, debbono essere presi in considerazione i problemi residui.

FRANCO PIRO. Signor presidente, vorrei intervenire per un richiamo al regolamento: ritengo infatti che l'intervento dell'onorevole Antoni sia stato irrituale, anche se ho colto la sostanza di quanto egli ha giustamente suggerito alla Commissione...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, dobbiamo essere comunque grati all'onorevole Antoni per aver sollevato un problema di coordinamento. Il nuovo titolo del provvedimento potrebbe essere il seguente: « Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per il personale del lotto ».

RENZO PATRIA, *Relatore*. Credo che al titolo si possa aggiungere solo la dizione: « personale dell'Amministrazione finanziaria ».

FRANCO PIRO. Probabilmente abbiamo commesso in buona fede l'errore di caricare il provvedimento di questioni estranee. La dizione aggiuntiva che suggerisco è, pertanto: « Altre disposizioni per l'Am-

ministrazione finanziaria ». Abbiamo fatto ciò che ci ha consigliato il buon senso, introducendo, tuttavia, almeno due emendamenti che non avevano nulla a che fare con il provvedimento e che non risolvono i problemi sollevati, né quello del SECIT, né, tantomeno, quello concernente il personale del lotto. Allora, evitiamo di riprodurre nel testo quella sorta di discriminante che vi è stata, cerchiamo di accettare la mediazione responsabile fornitaci dal relatore Patria e fermiamoci alla dizione più generica che io stesso ho proposto.

In caso contrario, il titolo aggraverebbe qualche leggerezza che abbiamo compiuto sul provvedimento; tutti quanti abbiamo ritenuto di prendere non un treno, ma una sorta di carrozza a cavalli, e di dare due effetti-annuncio, entrambi posti all'attenzione del Governo: il lotto e il SECIT.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei osservare che il problema del SECIT è stato affrontato dalla Commissione solo a causa di un parere vincolante della Commissione affari costituzionali...

FRANCO PIRO. Sono in netto dissenso con quanto affermato dall'onorevole Bellocchio, dal momento che il gruppo del PSI ha presentato emendamenti sul SECIT prescindendo da quel parere!

RENZO PATRIA, *Relatore*. Propongo il seguente nuovo titolo: « Disposizioni per l'Amministrazione finanziaria, il personale del lotto e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

FRANCO PIRO. Nell'esprimere dissenso da questo titolo, chiedo di sapere se, a seguito delle precedenti dichiarazioni di voto, i nostri lavori stiano ancora procedendo in sede legislativa. Ricordo poi che proprio ieri sera alle 22,30, in Comitato ristretto, abbiamo tutti convenuto sulla necessità di indicare alcuni segnali di fondo da agganciare al presente provvedimento.

L'onorevole Colucci, a nome del gruppo socialista, ha espresso una valutazione positiva (alla quale non è nemmeno necessario che mi si associ, dal momento che già la condivido) del difficile lavoro portato avanti dal relatore Patria. Assieme ai colleghi comunisti, rivendico il merito di aver evitato che su questo provvedimento si inserissero problemi che sono fondati come contenuto, ma per nulla attinenti al provvedimento, anche dal punto di vista del metodo.

Colgo anche l'occasione per dire al presidente Rosini, che ringrazio per la cortesia dimostrata, che non si è fatto alcuno scempio del regolamento, pur consentendo alcuni interventi irrituali.

Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Antoni e sottolineo che quando si solleva la questione del SECIT, per il quale esistono norme incredibili, emerge il segno di qualche guerra sotterranea che dall'interno del Ministero si fa ad un'amministrazione speciale, che era nata per combattere l'evasione e per il raggiungimento di scopi e intendimenti positivi. Perché non si concedono, ad esempio, molti strumenti da essa richiesti?

Intendo, altresì, aggiungere che quando si sostengono certe incompatibilità si fa un cattivo servizio alla qualità e alla professionalità degli ispettori tributari che, non a caso, spesso rinunciano al loro incarico. Il collega Colucci, peraltro, lo aveva semplicemente fatto rilevare, affinché restassero agli atti l'intendimento del gruppo socialista e la mia richiesta.

Se sulla questione del SECIT c'è un impegno politico di fondo, i ministri delle finanze sono obbligati a proseguire sulla strada intrapresa in precedenza dai loro colleghi, a meno che non propongano una modifica legislativa che, come è noto, non c'è stata. Se non si è d'accordo sull'istruzione del SECIT, si ha il dovere di proporre l'abolizione. È per questo che concordo con quanto affermato dal collega Bellocchio. Si deve avere, infatti, il coraggio di dire che il Servizio va abolito.

Non si può ignorare ciò che il Parlamento — e lo rivendico a nome dei colleghi — è venuto facendo nel corso di questi anni, cercando di portare avanti la lotta all'evasione fiscale anche tramite questo strumento. Lo stesso Parlamento ha chiesto che le indagini del SECIT costituissero una guida per l'Amministrazione. Proprio ieri sera — lo voglio ricordare — in occasione dell'esame in sede referente del provvedimento per la riscossione, abbiamo segnalato il caso dell'intendenza di finanza di Firenze, che andava ad angariare un cittadino che voleva solo esercitare un suo diritto ed assolvere ad un suo dovere. Contemporaneamente dentro l'Amministrazione finanziaria si perseguivano alcuni « poveri Cristi ». Uso volutamente questo termine, così come fa spesso l'onorevole Serrentino, facendo però presente che questo non fa parte di una conversione *in articulo mortis*.

Quando si sostiene, ad esempio, che chi è stato « superiore » non può ottenere il reincarico, e quando si presenta un emendamento, del quale ci siamo fatti carico, per trovare la mediazione nel senso suggerito dal collega Patria, non posso accettare che nel titolo sia inserito il termine « lotto », non perché l'argomento non venga trattato, ma perché — come l'onorevole Ianniello sa meglio di tutti noi — la questione è al centro di un'intesa fra Governo e sindacati, raggiunta poco prima delle festività natalizie, che non rappresentava certo un regalo di Natale, ma non era nemmeno un'illusione. Il collega Ianniello ha fatto questo tentativo, che riteniamo giusto, e dobbiamo ringraziarlo per avere cercato di evitare che il malumore diventasse di nuovo motivo di sciopero e proteste. Abbiamo voluto mantenerci entro questi limiti per evitare che venga preconstituito un alibi a chi non vuole che il disegno di legge n. 1634 prosegua il suo iter.

Concludo la mia dichiarazione di voto ribadendo il nostro giudizio negativo sul titolo proposto e invitando la Commissione a restare entro i limiti che insieme abbiamo stabilito.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo inoltre alla Commissione di autorizzare il presidente, a norma dell'articolo 90, secondo comma, del regolamento, al coordinamento formale del testo.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato » (3400), con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria ».

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Borgoglio, Brina, Bruzzani, Ciofi degli Atti, Colucci, Contu, Corsi, D'Aimmo, Dardini, De Gennaro, Fiori, Laganà, Ianniello, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Armando Sarti, Serrentino, Umidi Sala, Usellini.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO